



LEGGE REGIONALE

"Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17
'Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani'"



LEGGE REGIONALE

"Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17
'Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani'"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. Alla individuazione dei siti degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani che alla data di pubblicazione della presente legge non risultino ancora localizzati con atto amministrativo esecutivo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ovvero dell'art. 16 della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17, provvede l'Amministrazione provinciale entro la data del 31 luglio 1995.

2. Restano confermate e valide tutte le altre norme della legge regionale n. 13 agosto 1993, n. 17.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Domenico Albano)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato-dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



E' estratto del verbale della seduta del 7.3.1995 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Domenico Albano)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato-dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)